

# **REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO**

## **Parte I**

### **Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico**

#### **Art. 1**

##### **Attribuzioni e funzioni**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale:

- a. ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;
- b. presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria;
- c. organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale, attraverso un'apposita Sezione, attività di studio e ricerca in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi;
- d. organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tesserata i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione;
- e. esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;
- f. adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del giuoco del calcio.

2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori e può svolgere ogni attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi, per la formazione, l'istruzione, la qualificazione e l'aggiornamento di altre figure, individuate dalla FIGC, che svolgano funzioni di carattere tecnico-sportivo nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria.

3. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali

4. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".

#### **Art. 2**

##### **Gli organi**

Sono organi del Settore Tecnico:

- a) il Presidente;
- b) i tre Vicepresidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) la Commissione Disciplinare

#### **Art. 3**

##### **Organi e loro attribuzioni**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.

In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.

2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.

4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:

- un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5
- un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;
- il Coordinatore ed il Vice Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili della FIGC.

6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.

7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore, dai tre Vicepresidenti del Settore e da altri tre membri nominati dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore.

8. Il Comitato Esecutivo:

- a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
- b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento.

9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

10. Su invito del Presidente, sentito il Presidente Federale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.

11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il Direttore del Settore.

12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

#### **Art. 4**

#### **Commissione Disciplinare del Settore Tecnico**

1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che restano in carica per un quadriennio.
2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente federale.
3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono essere motivate.

#### **Art. 5**

#### **Programmazione**

1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce il programma delle attività tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.
2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della stessa.

#### **Art. 6**

#### **Organizzazione del Settore**

1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in:
  - a) Uffici di Segreteria
  - b) Ufficio Amministrazione;
  - b) Scuola Allenatori;
  - c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico;
  - d) Sezione Medica;
  - e) Centro Studi e Ricerche.

**Art. 7**  
**Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa**

1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Direttore del Settore, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, che ne coordina l'attività.
2. Il Direttore cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.
3. Il Direttore assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, il Direttore si avvale di uno o più Segretari con competenze specifiche per lo sviluppo e gestione dell'area tecnica, dell'area manageriale e dell'area medica.
5. Nell'esercizio della funzione amministrativa ed economica del Settore, il Direttore si avvale di un Segretario Amministrativo.
6. Abrogato
7. Abrogato

**Art. 8**  
**Scuola Allenatori**

1. La Scuola Allenatori cura la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento.  
Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza.
2. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
3. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi specifici il Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca.
5. La Scuola Allenatori cura la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi c.d. CONI-FIGC, in collaborazione con il SGS.

## **Art. 9**

### **Il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica**

1. E' istituito presso il Settore Tecnico il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica.
2. Il Responsabile del Laboratorio è nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.

## **Art. 10**

### **Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico**

1. La Sezione:
  - a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale.
  - b) Formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività.
  - c) Stabilisce, di intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque.
2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
3. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.

## **Art. 11**

### **Sezione Medica**

1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..
2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.
3. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
4. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.

## **Art. 12**

### **Centro Studi e Ricerche**

1. Il Centro Studi e Ricerche svolge, in raccordo con il Centro Studi della FIGC, attività di ricerca su tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.
2. Il Centro Studi e Ricerche realizza i programmi di formazione culturale e le iniziative editoriali deliberate dal Consiglio Direttivo o ad esso delegate dalla FIGC.

3. Al Centro Studi e Ricerche è preposto un Responsabile nominato dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore.
4. L'organico Centro Studi e Ricerche è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.

### **Art. 13**

#### **Interventi del Settore nell'attività tecnico agonistica**

1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito delle loro competenze.
2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, può seguire l'attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l'attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.
3. Le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico ogni forma di collaborazione.
4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 14**

#### **Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori**

1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. nelle attività inerenti le sue attribuzioni ed allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Presidente Federale, sentito il Presidente del Settore, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, presso i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e presso gli Uffici dei Coordinatori del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di tecnici di società e consulenti.

### **Art. 15**

#### **Tecnici Federali del Settore Tecnico**

Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori scelti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del settore.